

Le “osservazioni”

Nella lettera di Mattarella, inviata dopo aver promulgato la legge “che si propone di ampliare il regime di non punibilità a favore di chi reagisce legittimamente a un’offesa ingiusta, realizzata all’interno del domicilio e dei luoghi assimilati”



La tutela dell’incolumità e della sicurezza dei cittadini resta **responsabilità primaria ed esclusiva dello Stato**

La **non punibilità** della reazione del singolo è un’**eccezione**, che per la Costituzione è **basata sullo stato di necessità**

L’art. 2 della legge dà rilievo decisivo “allo **stato di grave turbamento** derivante dal pericolo in atto”

È evidente che il “grave turbamento” **va inteso in senso oggettivo**, non soggettivo

Per l’art. 8, se è riconosciuta la legittima difesa “domiciliare”, **le spese del giudizio sono a carico dello Stato**

Perché le spese restano a carico di chi si è difeso **se il luogo è diverso dal domicilio?**

Per l’art. 3, **un ladro** condannato per furto in appartamento o furto con strappo **può ottenere la condizionale, se ha risarcito il danno**

Perché non è chiesto il risarcimento al rapinatore? (la rapina è reato più grave del furto, come certificato dalla Consulta nel 2016)